



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 8° - SERVIZI CULTURA - TURISMO - SPORT Turismo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **62**

Del **23/03/2012**

OGGETTO:

ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011 N. 23 - ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano	Si	17) Mascarin Samuele	Si
2) Aiudi Francesco	Si	18) Mattioli Giacomo	Si
3) Antonucci Domenico	Si	19) Minardi Renato Claudio	Si
4) Bellucci Floriano	No	20) Montalbini Andrea	Si
5) Benini Luciano	Si	21) Napolitano Antonio	Si
6) Cavalieri Francesco	Si	22) Nicusanti Mauro	Si
7) Cecchi Pierino	Si	23) Omiccioli Hadar	Si
8) Ciancamerla Oretta	No	24) Palazzi Marcello	Si
9) Cicerchia Marco	Si	25) Pierelli Massimo	Si
10) Di Sante Enzo	Si	26) Polidoro Dante Domenico	Si
11) Federici Alessandro	No	27) Sanchioni Daniele	Si
12) Ferri Oscar	No	28) Sartini Giuliano	Si
13) Fulvi Rosetta	Si	29) Stefanelli Luca	Si
14) Gresta Roberto	Si	30) Torriani Francesco	Si
15) Ilari Gianluca	Si	31) Valentini Federico	No
16) Marinelli Christian	Si	32)	Si

Presenti: **26** Assenti: **5**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

La Signora **CAVALIERI FRANCESCO**, **presidente del Consiglio Comunale**

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Mattioli Giacomo, Napolitano Antonio, Sanchioni Dggitte**:

ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011 N. 23 - ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA.

In precedenza è entrato il Consigliere Valentini. E' uscito il Consigliere Torriani

SONO PRESENTI N. 26 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, all'art.4, attribuisce ai Comuni turistici la facoltà di istituire la imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, demandando agli stessi l'emanazione del regolamento che la disciplina;

- il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;

- con delibera di giunta regionale n.1640 del 7.12.2011 tutti i comuni della Regione Marche sono stati considerati località turistiche o città d'arte, ai fini dell'applicazione dell'art.4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e pertanto anche ai comuni non capoluogo è consentito istituire l'imposta di soggiorno;

- Fano, "Città della Fortuna e del Carnevale", dopo Ancona e Pesaro, è la terza città delle Marche. Città marittima e balneare, è circondata da colline. La città ha circa 20 Km di litorale, quasi tutto fruibile e particolare, suddiviso tra le spiagge di Lido e Sassonia per quanto riguarda Fano centro e Torrette, Ponte Sasso e Marotta per le frazioni a sud del fiume Metauro.

Città ricca di storia, anticamente era un possedimento romano, conosciuto come Fanum Fortunae, nome che rimanda al "Tempio della Fortuna", probabilmente eretto a testimonianza della battaglia del Metauro nel 207 a.C., in cui i Romani sconfissero l'esercito del cartaginese Asdrubale. Conobbe un notevole sviluppo durante il dominio romano grazie alla sua posizione strategica sulla via che congiungeva la valle del Tevere alla Gallia Cisalpina. L'insediamento di mura di cinta (ancora parzialmente visibili) risalgono all'epoca di Cesare Ottaviano Augusto, che la elevò allo stato di colonia romana. Simbolo della città è l'Arco d'Augusto, ancora oggi in buono stato di conservazione. Successivamente, entrò a far parte della Pentapoli marittima con Rimini, Pesaro, Senigallia ed Ancona, di cui era a capo.

Alla fine del XII secolo, la città passò sotto il dominio dei Malatesta di Rimini le cui tombe, in ottimo stato di conservazione, sono ancora oggi meta di moltissimi turisti.

Fano coniuga, quindi, storia, ambiente e mare, assumendo una connotazione di Città turisticamente rilevante;

- l'offerta ricettiva dell'intero territorio comunale, inoltre, sarà presto oggetto di un'importante riqualificazione per quelle strutture ricettive alberghiere, considerato che questa Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 372 in data 19 dicembre 2011 ha adottato, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/1992 e ss.mm. ii. il piano particolareggiato di iniziativa pubblica delle strutture ricettive redatto ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 9/2006;

- Fano, famosa per il suo carnevale, il più antico d'Italia, offre, per tutto l'anno, variegati ed importanti eventi e manifestazioni, turistiche e culturali, potendo disporre anche di un Teatro che presenta un'importante stagione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

RISCONTRATO che la presenza turistica nel Comune di Fano è oltremodo consistente

considerando le oltre 750.000 presenze riscontrate annualmente e pertanto richiede adeguate attrezzature, infrastrutture e servizi pubblici, nonché azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi culturali e di accoglienza turistica, per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie;

RITENUTO, pertanto, di dover assicurare al bilancio dell'Ente una entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, per attuare interventi di manutenzione, per consentire la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO CHE a tal proposito, si è ritenuto opportuno operare in linea con altri Comuni della riviera marchigiana e romagnola, con l'intenzione di applicare la predetta imposta di soggiorno in modo sostanzialmente uniforme e pertanto sono state effettuate diverse riunioni per concordarne le modalità;

VERIFICATO CHE diversi comuni turistici italiani, soprattutto comuni città d'arte e turistici delle coste marchigiane, pugliesi, liguri, toscane, campane, siciliane, oltre a quelle lacustri (come ad es. Pesaro, Senigallia, Venezia, Padova, San Benedetto del Tronto, Ancona, Vieste, Otranto, Isole Tremiti, Genova, La Spezia, Verbania, Peschiera, Menaggio, Mogliano Veneto, Verona, Brescia, Firenze, Pisa, Viareggio, Massa, Val d'Arno, Val di Sieve, Castagneto Carducci, Montecatini, San Gimignano, Siena, Salerno, Amalfi, Sorrento, Ischia, Capri, Messina, Cefalù, Catania, Taormina, Ragusa, Sorrento ed altri) hanno già adottato l'imposta di soggiorno ed ulteriori comuni lo stanno facendo;

VISTO l'art. 1, c.169 della L. 296/2006 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 giugno 2012;

RITENUTO:

- di dover provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno ed alla approvazione del regolamento che la disciplina, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Fano, con decorrenza 15 giugno 2012, nella misura che sarà successivamente indicata dalla giunta comunale in base a quanto disposto dal D. Lgs 267/200;

- nel regolamento che dovrà approvare questo Consiglio comunale, la cui bozza è stata oggetto di preventiva disamina con le associazioni di categoria interessate, sono indicate le modalità applicative del tributo, le esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

PRECISATO CHE la misura dell'imposta sarà stabilita dalla giunta con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento – dovranno essere assunte le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive che sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

DATO ATTO CHE le entrate provenienti dall'applicazione dell'imposta in oggetto saranno inserite nel bilancio in corso di approvazione e che le medesime, considerato l'andamento statistico dei pernottamenti ed il fatto che questi sono percentualmente più alti nel secondo semestre dell'anno, rispetto al primo, sono state stimate dai competenti uffici comunali in

500.000 Euro all'anno;

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante, riservandosi di modificare e/o integrare la disciplina nello stesso contenuta in ottemperanza alle eventuali disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale, come previsto dalla legge istitutiva;

EVIDENZIATO:

- che lo schema di regolamento di cui trattasi è stato preventivamente trasmesso anche al Servizio Tributi di questo Comune;

- che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nella competenze della Giunta Comunale.

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO:

- l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4;

- la Legge Regionale n° 9/2006 e le relative disposizione di attuazione;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano essere stati i seguenti pareri espressi a termine dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. emanato D.Lgs 18.08.2000:

- Responsabile del Servizio Turismo: "Si esprime parere di regolarità tecnica Mosciatti in data 20.3.2012 - favorevole

- Responsabile del Servizio Finanziario: parere di regolarità contabile in data 20.3.2012 - non dovuto

DATO ATTO, altresì, che la presente proposta è stata esaminata dalla I^a e VI^a commissione consiliare in seduta congiunta in data 20.3.2012;

Preso atto che sono stati presentati dal Gruppo P.D. e assunti al Prot. del Comune n. 2 emendamenti, che si allegano quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

- EMENDAMENTO N. 1

presentato in data 22.3.2012 Prot. n. 18840 recante parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgsvo n. 267/2000 apposto in data 22.3.2012 dal Dirigente del Settore Cultura Turismo e Sport Dott.ssa Mosciatti;

Dopo l'illustrazione e la relativa discussione, l'emendamento viene posto in votazione per alzata di mano con il seguente esito:

- PRESENTI N. 26

- VOTANTI N. 25

- ASTENUTI N. 1 (Sartini)

- VOTI FAVOREVOLI N. 9 (Aiudi, Benini, Omiccioli, Valentini, Sanchioni, Stefanelli, Minardi, Fulvi, Mascarini)

- VOTI CONTRARI N. 16

VISTO l'esito della votazione l'emendamento è RESPINTO

- EMENDAMENTO N. 2

presentato in data 22.3.2012 Prot. n. 18846 recante parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgsvo n. 267/2000 apposto in data 22.3.2012 dal Dirigente del Settore Cultura Turismo e Sport Dott.ssa Mosciatti;

Dopo l'illustrazione e la relativa discussione, l'emendamento viene posto in votazione per alzata di mano con il seguente esito:

- PRESENTI N. 26
- VOTANTI N. 25
- ASTENUTI N. 1 (Gresta)
- VOTI FAVOREVOLI N. 10 (Aiudi, Benini, Omiccioli, Valentini, Sanchioni, Stefanelli, Minardi, Fulvi, Mascarin, Sartini)
- VOTI CONTRARI N. 15

VISTO l'esito della votazione l'emendamento è RESPINTO

RISCONTRATO che per la discussione intervenuta sul presente atto si rinvia al relativo verbale di trascrizione della resocontazione della trattazione dell'argomento da parte del Consiglio Comunale nella presente seduta;

PROCEDUTOSI a votazione palese, per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

- PRESENTI N. 26
- VOTANTI N. 24
- VOTI CONTRARI N. 9 (Aiudi, Benini, Omiccioli, Valentini, Sanchioni, Stefanelli, Minardi, Fulvi, Mascarin)
- ASTENUTI N. 2 (Gresta, Sartini)
- VOTI FAVOREVOLI N. 15

DELIBERA

1) **Di avvalersi** della facoltà di istituire, ai sensi dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Fano;

2) **DI dare atto** che l'applicazione dell'imposta di soggiorno, avrà decorrenza dal 15 giugno 2012,

2) **Di approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, dando atto che il suddetto regolamento costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) **Di dare atto**, inoltre:

- che in sede di prima applicazione, la Giunta Comunale delibererà la misura dell'imposta in tempo utile affinché l'imposta possa essere applicata a partire dal 15 giugno 2012, e comunque nel rispetto dei termini fissati per l'approvazione del bilancio di Previsione 2012;
- per i prossimi anni, successivi al 2012, la misura dell'imposta di soggiorno sarà fissata con apposita delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Qualora il provvedimento non sia adottato, s'intendono, fin da ora, confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio finanziario;

4) **Di dare mandato** agli uffici del settore Turismo e del servizio Tributi affinché procedano, nei modi che concorderanno preventivamente, alla verifica, al termine dell'anno in corso, dell'andamento di applicazione della predetta imposta, al fine di valutare eventuali modifiche da apportare alla disciplina disposta con il presente regolamento;

5) **di dare atto che** responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Turismo Mauro Giampaoli ;

Inoltre, in considerazione del fatto che l'imposta possa effettivamente trovare applicazione a partire dal 15 giugno 2012 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione palese, per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

- PRESENTI N. 26
- VOTANTI N. 26
- VOTI CONTRARI N. 9 (Aiudi, Benini, Omiccioli, Valentini, Sanchioni, Stefanelli, Minardi, Fulvi, Mascarin)
- VOTI FAVOREVOLI N. 17

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative all'Uff. Turismo

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente

Il Segretario Generale

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **62** del **23/03/2012** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 26/03/2012

L'incaricato dell'ufficio segreteria
ROMAGNA CARLA
